

REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/82 DEL CONSIGLIO**del 18 maggio 1982****recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/81 ⁽⁴⁾, prevede una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte scremato in polvere; che, tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 di detto articolo, è opportuno adattare tale forcella,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 3. L'aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 54 né superiore a 68 ECU per 100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. de KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 15.